

Sentenza: n. 201 del 18 giugno 2007

Materia: finanza pubblica

Limiti violati: principio di leale collaborazione; dedotti anche: artt. 97 e 117, terzo comma, Cost.; statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia e relative norme di attuazione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Regione Emilia-Romagna; Regione Friuli-Venezia Giulia.

Oggetto: art. 1, commi 357 e 359 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006)

Esito: illegittimità costituzionale parziale dell'art. 1, comma 359, della l. 266/2005; infondatezza delle altre questioni sollevate

Estensore nota: Cesare Belmonte

Le Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia impugnano l'art. 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006). Il solo Veneto contesta anche il comma 357 del medesimo articolo.

Il comma 357 istituisce un fondo destinato da un lato al finanziamento dei progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione (PICO), come elaborato a seguito della decisione comunitaria di rilancio della *strategia* di Lisbona per un'Europa dell'innovazione e della conoscenza; dall'altro al finanziamento di taluni interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

Ai sensi del comma 359 il fondo è ripartito tramite delibere del CIPE, che definiscono criteri e modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse disponibili riservando comunque il 15 per cento dell'importo da ripartire all'adeguamento tecnologico in campo sanitario.

Secondo le ricorrenti le norme impuginate delineano un fondo a gestione centralizzata in materie di pertinenza regionale e in assenza di esigenze unitarie, violando in tal modo l'art. 117, terzo comma, Cost., applicabile anche alle autonomie speciali in virtù del principio di adeguamento automatico di cui all'art. 10 della l. cost. 3/2001, nonché lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e le relative norme di attuazione.

La natura degli interventi, e dunque la loro ascrivibilità alla potestà

regionale, non è minimamente incisa dalla circostanza che il PICO sia strumento attuativo delle politiche comunitarie. In ogni caso, anche laddove si dimostrasse l'esigenza della chiamata in sussidiarietà, le norme in questione sarebbero illegittime per contrasto col principio di leale collaborazione, giacché le stesse non prevedono alcuna intesa con la Conferenza Stato-Regioni né ai fini dell'adozione del Piano, né ai fini dell'adozione delle delibere CIPE di riparto. Si deduce infine la violazione dei principi di ragionevolezza, di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

L'Avvocatura erariale chiede la declaratoria di inammissibilità o infondatezza dei ricorsi, assumendo che quello della Regione Emilia-Romagna sia inficiato dalla mancata impugnazione della norma istitutiva del fondo; rimarcando il carattere aggiuntivo delle risorse in questione e la sussistenza di esigenze unitarie tanto nazionali che di derivazione comunitaria; osservando infine che i compiti di riparto spettano al CIPE, ossia ad un organismo al quale partecipa il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Secondo la Corte la questione di legittimità costituzionale del comma 357 non è fondata. Il fondo non riguarda solo materie a legislazione concorrente quali la sanità, la crescita e l'occupazione, ma anche materie di esclusiva competenza statale. Fra gli obiettivi prioritari del Piano rientrano infatti l'ampliamento della libertà di scelta dei cittadini e delle imprese, ascrivibile alla tutela della concorrenza; la tutela ambientale; il rafforzamento dell'istruzione, a fronte della potestà esclusiva statale in ordine alla determinazione delle norme generali sulla stessa materia.

La questione relativa al mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella formazione del Piano, come sollevata in riferimento al comma 359, non è ammissibile; sia per la carenza della motivazione, sia in quanto la procedura di approvazione del PICO non è contenuta nella norma censurata.

E' viceversa fondata, per contrasto col principio di leale collaborazione, la questione di legittimità costituzionale dello stesso comma 359 con cui si lamenta il mancato coinvolgimento regionale in sede di definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi.

La Consulta richiama in via preliminare quella consolidata giurisprudenza della stessa Corte secondo cui i fondi con vincolo di destinazione che attengano a più materie concorrenti di diversa competenza, o a materie richiedenti una disciplina unitaria, sono illegittimi qualora non siano previsti adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni a tutela delle loro prerogative. Più in generale, la composizione delle interferenze esige il ricorso al canone della leale collaborazione, articolato su due principi, quello della necessaria predisposizione in via legislativa di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni a tutela delle loro prerogative, e quello della discrezionalità del legislatore statale nell'individuazione degli

strumenti partecipativi più congrui.

La Corte conferma *in toto* simili orientamenti nel caso in esame dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 359, della l. 266/2005, nella parte in cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione fra Stato e Regioni; leale collaborazione resa indispensabile sia dalla *molteplicità di tematiche coinvolte dal PICO*, sia dalla circostanza che una quota del fondo in oggetto è destinata ad interventi di adeguamento tecnologico nel campo sanitario, ossia in una materia a legislazione concorrente.